

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00295

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 11/2011, presentato in data 26 maggio 2011 da parte della società U.C. Montecchio Maggiore s.r.l. nei confronti del Montebelluna Calcio s.r.l., dell'A.C. Este e della F.I.G.C. per l'annullamento e/o la nullità e/o la riforma del provvedimento pronunciato dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC - di cui al C.U. n. 281 del 12/5/2011 - mediante il quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Calcio Montebelluna s.r.l., è stata annullata la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ripristinando il risultato conseguito sul campo di 2-1 nella gara Montebelluna/Este dell'8 maggio 2011.

ACCOGLIE il ricorso;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 25 luglio 2011.

Il Presidente

F.to Alberto De Roberto

Il Relatore

F.to Roberto Pardolesi

Depositato in Roma il 25 luglio 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face